

Parere in merito alla procedura da adottare per il rinnovo dell'Organo di Revisione a seguito di dimissioni avvenute precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia dall'art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3.

La nuova disciplina introdotta con il comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 3/2016, per quanto attiene le modalità di scelta dei Revisori dei Conti degli enti locali, ai sensi del successivo comma 2 del richiamato art. 10 si applica *“agli organi di revisione contabile che scadono successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima”*. Nel caso di dimissioni rassegnate prima dell'entrata in vigore della citata l.r. n. 3/2016, la procedura da seguire per il relativo rinnovo sarà, in tal caso, quella relativa alla pregressa normativa, con l'elezione da parte del Consiglio comunale.

Riferimenti normativi

art. 10 della l.r. 17 marzo 2016, n. 3.